

Comunità collinare Monferrato Valle Versa - Tonco (Asti)
Statuto della Comunità Collinare Monferrato Valle Versa.

NUOVO TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE
IL 30.12.2014

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Asti
S T A T U T O
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA
COMUNITA' COLLINARE
"Monferrato Valle Versa"

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1- Oggetto

1 L'unione dei comuni della **Comunità collinare "Monferrato Valle Versa"**, nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e della Legge Regionale n. 11/2011, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto e secondo il disposto dell'art. 19 del D.L. n. 95/2012 s.m.i..

2 L'Unione è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.

3 Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

ART. 2 Finalità

1 L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economiche –finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni fondamentali e servizi collegati demandate da deliberazione dei Consigli dei Comuni aderenti, come indicate dall'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122 e s.m.i., come modificato dall'art. 19, 1° comma, lett. a) e lett. b) :

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta registri stato civile (non trasferita)

l bis) servizi in materia statistica.

Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 si intendono effettivamente trasferite a partire dal 1.01.2015;

3. L'effettiva gestione da parte dell'Unione avviene alle seguenti scadenze :

1.02.2015 e comunque in concomitanza con l'esecutivita' del presente Statuto, mediante lo strumento dell'avvalimento da parte dell'Unione degli uffici e servizi dei Comuni aderenti per le funzioni non autonomamente fronteggiabili dall'Unione con carattere di immediatezza, perche' richiedenti l'individuazione di maggiori risorse economiche non ancora disponibili e/o l'attivita' di personale non ancora transitato nei ruoli dell'Unione;

Entro il 30.09.2015, data entro la quale tutte le funzioni fondamentali trasferite saranno pienamente operative presso l'Unione, avendo completato l'adozione degli atti organizzativi e regolamentari a disciplina di una o piu' funzioni fondamentali.

4. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

5. L'Unione assicura la partecipazione delle comunita' locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, della solidarieta', della sussidiarieta', della trasparenza, dell'efficienza e della economicita'.

6. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attivita' amministrativa.

7. Le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione, relativi ai punti 1 e 2 del presente articolo e al punto 2 del successivo art. 4, devono essere approvate entro 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'Unione; superati i quali le stesse si intendono tacitamente approvate.

Art. 3-Programmazione e cooperazione

1 L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

2 I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel rispetto delle relative sfere di autonomia.

3 L'Unione si impegna, a condizione di reciprocita', a coordinare la propria attivita' con le altre forme associative degli enti locali del territorio provinciale ed in particolare con quelle relative al Nord-Est (delimitato ad Ovest dai confini della presente Unione ed a Sud dal Fiume Tanaro) anche mediante:

- la salvaguardia delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti a detto territorio, vigenti al momento della costituzione dell'Unione;
- il coordinamento strategico ed operativo al fine di garantire l'unità della politica locale;
- la costituzione di forme associative relative ai servizi ed alle funzioni che possono trovare giovamento dall'estensione ad una scala territoriale superiore a quella del territorio della presente Unione.

4 L'Unione persegue forme di collaborazione e di associazione con il Comune di Asti relativamente alle frazioni contermini con l'Unione anche ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 16/2000.

Art.4 Risorse finanziarie – Criteri di ripartizione del finanziamento delle spese dell'Unione da parte dei Comuni.

1 L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2 L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti funzioni / servizi gestiti direttamente.

3 Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4 I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti da effettuarsi a date certe e secondo criteri di riparto costanti e condivisi, nei tempi seguenti :

- in prima fase attuativa il monte spesa di riferimento per il calcolo delle singole partecipazioni di ciascun comune e' determinato dalla somma delle spese, suddivise per funzioni fondamentali, sostenuta (impegnata) da ciascun comune nell'anno 2014; la prima fase attuativa decorre dal 1.01.2015 fino al 31.12.2015; la Giunta dell'Unione individuerà la ripartizione in rate fisse e costanti dei citati fondi, ripartiti per ciascun comune in proporzione della spesa 2014, per il periodo considerato;

- nella successiva fase di funzionamento a regime, dal 1.01.2016 in poi, le entrate dei comuni derivanti dalla fiscalità locale (in capo ai singoli comuni) dovranno essere finalizzate al finanziamento delle spese per la gestione delle funzioni fondamentali trasferite da parte dell'Unione, in ogni loro articolazione, (personale, acquisti, interessi ecc.), in entità complessiva almeno pari al monte spese individuato per l'anno, esattamente corrispondente ai servizi che ciascun comune intende ricevere dall'Unione o che questa e' in grado di offrire, considerata l'entità delle entrate effettivamente messe a disposizione dai comuni e disponibili in forza delle diverse fonti di finanziamento dei commi precedenti;

5 spese straordinarie, spese di investimento e simili saranno finanziate con entrate diverse da quelle precedenti, o conseguite direttamente dall'Unione o rese disponibili da quote ulteriori di fiscalità locale messe a disposizione dai singoli comuni;

6 I comuni parte dell'unione ne assicurano il pareggio finanziario, adottando apposito piano finanziario;

7 La puntuale disciplina dei criteri di riparto a regime e' rinviata ad un atto regolamentare da adottarsi dal Consiglio dell'Unione entro il 31.12.2015.

8 Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5-Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Tonco in Piazza Lanfranco n. 1.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Presso la sede dell'Unione è operativo l'albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6-Stemma e Gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “**Comunità Collinare Monferrato Valle Versa**” e con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il Gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali devono essere autorizzati con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

Art. 7 Adesione all'unione

- 1 Successivamente alla costituzione, l'Unione può accettare l'adesione, a far tempo dal 1 gennaio dell'anno successivo, di altri Comuni che ne avanzino richiesta entro il 30 giugno a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati
- 2 La richiesta sarà anzitutto esaminata dalla Giunta dell'Unione che su di essa esprimerà il proprio parere obbligatorio..
- 3 La richiesta, qualora abbia conseguito il parere favorevole della Giunta dell'Unione, verrà sottoposta all'esame del Consiglio dell'Unione che decide, entro il 30 settembre, sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
- 4 L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro il 30 settembre, i Consigli Comunali di tutti gli altri Enti aderenti approvino l'adesione e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie allo Statuto in conseguenza dell'adesione .
- 5 E' data facoltà agli altri Comuni, di esigere dall'Ente istante, quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art.4 comma 6.

Art. 8 – Durata e Scioglimento dell'Unione

E' confermata la durata dell'Unione prevista dall'Atto Costitutivo, cioè' anni 25 dalla sua sottoscrizione avvenuta in data 30.11.2001.

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 13.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti e comunque a partire dal 1.gennaio dell'anno successivo. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000.
5. Nei casi di scioglimento il personale di ruolo dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 9-Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
3. Il recesso non deve recare documento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
4. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente l'immediata rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. Il Comune recedente ha comunque il diritto di usufruire, anche dopo il recesso, dei servizi appaltati precedentemente ed ai quali ha contribuito finanziariamente in quota parte, fino allo scadere dei relativi contratti.
7. Costituisce giusta causa di esclusione, facoltativamente deliberata dal Consiglio, l'inadempienza agli obblighi finanziari.

Art. 10-Attività regolamentare

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.
3. Il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti devono essere approvati dai Consigli comunali dei Comuni dell'Unione entro 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'Unione, superati i quali si intendono tacitamente approvati.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11-Organismi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.

CAPO I IL CONSIGLIO

Art. 12-Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Le cariche svolte quali amministratori dell'Unione sono gratuite.
3. Potranno essere riconosciuti rimborsi spese per lo svolgimento di attività isituzionali, ove consentiti e nei limiti di legge.

Art. 13-Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati.
2. Fa parte di diritto del Consiglio il Sindaco di ciascun Comune partecipante.
3. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri, compreso il Presidente, pari a 17.
4. I restanti consiglieri sono eletti dai Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione secondo le regole stabilite dal comma successivo.
5. Il Consiglio Comunale di ciascun Comune appartenente all'Unione, provvede ad eleggere tra i propri componenti un numero di consiglieri dell'Unione uguale per ciascun Comune stabilito dal rapporto tra il numero di componenti del Consiglio dell'Unione da eleggere, compreso il Presidente, ed il numero di Comuni aderenti. Nel caso in cui il numero di consiglieri dell'Unione, esclusi i componenti di diritto, sia superiore al numero di consiglieri eleggibili dai Comuni nella misura così stabilita, gli ulteriori consiglieri necessari verranno eletti dai Consigli dei Comuni a rotazione, secondo l'ordine alfabetico, per ciascun mandato del Consiglio dell'Unione, intendendo in tal senso il rinnovo completo del Consiglio dell'Unione. Nell'ambito dei Consiglieri eletti da ciascun Comune dovrà essere compreso un Consigliere di minoranza, ove presente.
6. L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo Ente.
7. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
8. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'intervenuta vacanza. Nelle more dell'elezione del nuovo componente il Consiglio continua ad operare.
9. Tale caso si applica anche per lo scioglimento ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000 del Consiglio di uno o più Comuni appartenenti all'Unione, decorrendo il termine di quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio stesso.

Art. 14-Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla Legge per i Consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari dei servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Gli stessi diritti e doveri sono riconosciuti ai Consiglieri in carica dei Comuni dell'Unione. Il Regolamento di accesso agli atti da parte dei Consiglieri, disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione. Tale Regolamento deve essere approvato dai Consigli comunali dei Comuni dell'Unione entro 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'Unione, superati i quali si intendono tacitamente approvati.
2. Per i Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accogliere o pronunciare la decadenza.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l'inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

5. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio, di norma presso i rispettivi Comuni, e in ogni modo presso il Municipio di uno degli Enti aderenti all'Unione.

Art. 15-Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Il Consiglio adotta i Regolamenti a maggioranza assoluta degli elemento assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni dei Regolamenti.
3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci o al Consigliere presente più anziano di età.

Art. 16-Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'attuazione degli indirizzi emanati da parte degli altri organi di governo dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli Comunali.
2. Nell'ambito di attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
3. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.
4. Il Consiglio, nella sua prima seduta procede alla elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.
5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l'elenco dei componenti la Giunta dell'Unione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del Consiglio.
7. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica ovvero entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal Sindaco del Comune più popoloso.

Art. 17 Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica dell'Unione. Nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate di proposte di deliberazione.
3. La convocazione può essere altresì richiesta da un quinto dei Consiglieri comunali di tutti i Comuni dell'Unione. Nel qual caso il Presidente è tenuto a mettere le questioni richieste, purché corredate di proposte di deliberazione, all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, da convocarsi comunque non oltre novanta giorni.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro quarantotto ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Il Regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
7. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 18-Elezione e cessazione

1. Il Presidente è il consigliere a tale carica eletto dal Consiglio dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente in carica e l'avvio della procedura di nomina del nuovo Presidente.

Art. 19-Competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) Coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) Nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla Legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
 - c) Svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei Programmi dell'Ente;
 - d) Si avvale, ai sensi di legge, dell'attività di uno dei segretari dei comuni partecipanti all'Unione quale Segretario dell'Unione, sentita la Giunta;

- e) Affida gli incarichi fiduciari per collaborazioni esterne, ai sensi del successivo articolo 29, sentita la Giunta;
 - f) Promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - h) Stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
 - i) Ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente. può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un' articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
 - j) Autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.
4. Il distintivo del Presidente è costituito dal proprio distintivo, previsto dall'art. 50 – comma 12 del D.Lgs. 267/2000 in qualità di Sindaco del Comune di appartenenza, affiancato da una coccarda riportante lo stemma dell'Unione.

Art. 20–Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è uno dei Sindaci dell'Unione che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 21 Composizione, status, durata in carica e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, in numero non superiore al terzo dei componenti il Consiglio dell'Unione; Lo status di componente della Giunta è quello di cui all'art. 12 del presente statuto.
2. I Sindaci dell'Unione sono tenuti a riferire ai propri Consigli comunali, con frequenza semestrale o secondo la diversa periodicità dagli stessi stabilita, sull'attività della Giunta e del Consiglio dell'Unione.

Art. 22 –Competenze

1. La Giunta collabora col Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto.;
 - b) a emanare gli atti di carattere generale, o di indirizzo gestionale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri per l'esercizio delle funzioni delegate;
 - c) a svolgere attività propositiva nei confronti del Consiglio;
 - d) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali da parte dei Responsabili di Servizio;
 - e) ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai servizi;
 - f) a promuove iniziative per concludere accordi di programma previsti dalla legge;

- g) a deliberare gli incarichi fiduciari per collaborazione esterne ai sensi del successivo art. 29;
- h) a riferire al Consiglio dell'Unione sulla propria attività con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- i) ad adottare tutti gli atti che non sono attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi.

Art. 23 –Funzionamento

1. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati; in caso il numero dei componenti della Giunta sia pari, il numero di presenti necessario è pari alla metà dei componenti, sempre incluso il Presidente.
2. La Giunta opera attraverso delibere collegiali assunte a maggioranza dei componenti presenti;
3. Ciascun componente della Giunta ha la facoltà di far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, un soggetto esterno esperto nelle materie trattate all'ordine del giorno.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I

LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24 –Principi e criteri di gestione

1. L'unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dalla tecnostruttura, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al comma 2 esercita, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25 –Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto

Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;

- b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal Servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di ordinamento tra i Responsabili della gestione.
4. I Regolamenti disciplinano, altresì, l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
- a) organizzazione del lavoro per Programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

CAPO II IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 26 Il Segretario

- 1 Il Segretario è nominato, con decreto del Presidente, secondo le modalità del punto d) del precedente art. 19, dal Presidente dal quale dipende funzionalmente e deve essere scelto tra i segretari in servizio in uno dei Comuni aderenti.
- 2 Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di intervento in caso d'inefficienza degli stessi, con i poteri del privato datore di lavoro. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
- 3 Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente, incluse quelle gestionali, se assegnate dal Presidente per mancanza di responsabili idonei e soltanto per brevi limitati periodi.
- 4 Il Segretario è tenuto ad informare periodicamente i Segretari Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione sull'attività dell'Unione stessa.

Art. 27 –Consulta dei Responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente.
2. La consulta è convocata e presieduta dal Segretario. Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente ed i componenti della Giunta., ai quali andrà sempre inviata la convocazione.

Art. 28 –Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
5. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le

norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

6. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 29 –Incarichi di direzione e/o di posizione organizzativa e contratti a tempo determinato.

1. Il Presidente, sentita la Giunta, prepone ai singoli Servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di direzione e/o di posizione organizzativa può avvenire, con nomina del Presidente, sentita la Giunta, all'esterno della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un terzo del numero globale degli apicali proponibili ai servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Presidente, sentita la Giunta, può altresì nominare collaboratori esterni provvisti di alta specializzazione per sopperire provvisoriamente alla mancanza di posti analoghi nella dotazione organica contingente. Tali nomine non potranno superare l'unità per ciascun esercizio e l'incarico di collaborazione non potrà durare oltre il mandato del Presidente.

5. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curriculum che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III I SERVIZI

Art. 30 –Gestione dei Servizi

1. L'Unione gestisce i Servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa..

2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei Servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti..

Art. 31 –Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi.

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente, sentita la Giunta, nomina i rappresentanti dell'Unione in Organi di società partecipate e di altri Enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti..

2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 32 –Principi generali del controllo interno.

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 33 –Revisione dei conti.

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dal revisore dei conti.

2. Il Revisore è nominato con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli Enti locali, in applicazione del D.M.I. del 15.02.2012 n. 23, a sua volta attuativo dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011 N. 138; il candidato, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, deve possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell'Ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia Ente; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. Il revisore può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 34 –Controllo interno di regolarità contabile.

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile dei Servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 35 –Controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione egli obiettivi programmati.
2. La funzione del Controllo di gestione è assegnata ad un collegio costituito da professionalità organizzative interne nominate dal Presidente, Uno dei componenti svolge le funzioni di Presidente.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal Regolamento.-

Art. 36 –Controllo per la valutazione del personale.

1. Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad esse assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre professionalità organizzative interne nominate dal Presidente, sentita la Giunta, di cui uno con funzioni di Presidente, annualmente verifica, anche sulla base del Controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il Controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attività del valutato;
 - b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento del conseguimento dei risultati assegnati ai Responsabili di Servizio, con le modalità disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 37 –Controllo e pubblicità degli atti monocratici.

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.
2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'Ente e all'obbligo della comunicazione alla Giunta.

**TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 38 –Principi generali.

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 39 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di Programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento. o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente, sentiti gli Organi dell'Unione, secondo le modalità previste dal presente statuto.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5, della legge n. 142/90, come richiamati dal novello Testo Unico.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 40 – Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi, nonché i Consigli Comunali dell'Unione.

Art 41 – Istanze, petizioni ed interpello

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di interpello da utilizzare con le modalità ed i termini previsti dalla legge.
4. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze, delle petizioni e degli interPELLI di cui ai commi precedenti.
5. Tale regolamento deve essere approvato dai Consigli Comunali dell'Unione entro 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'Unione, superati i quali si intende tacitamente approvato.

Art 42 –Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.

2. Le stesse corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II

ACCESSO AI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art 43 –Accesso agli atti

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento

4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento.

6. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

8. Tale regolamento deve essere approvato dai Consigli Comunali dell'Unione entro 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'Unione, superati i quali si intende tacitamente approvato.

Art 44 –Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli Enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

4. Presso l'Unione, nell'apposito sito web, e' funzionante il sito AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, continuamente aggiornato, riportante tutte le informazioni, gli atti, i provvedimenti dell'Unione.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 45 –Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo Statuto, esclusivamente mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 46 –Regolamenti

1. L'Unione emana Regolamenti:
 - a) nelle materie ad essa demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza:
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio on line: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. I Regolamenti sono inseriti nel sito AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE in via permanente, curandone l'eventuale aggiornamento.

Art. 47 –Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 –Disposizioni finali.

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo pretorio.

Il presente Statuto e' diventato esecutivo ai sensi di legge in data _____ .

SOMMARIO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Finalità
- Art.3 Programmazione e cooperazione
- Art.4 Risorse finanziarie
- Art.5 Sede dell'Unione
- Art.6 Stemma e gonfalone
- Art.7 Adesione all'Unione
- Art.8 Scioglimento dell'Unione
- Art.9 Recesso dall'Unione
- Art.10 Attività regolamentare

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art.11 Organi dell'Unione

CAPO I IL CONSIGLIO

- Art.12 Status degli amministratori
- Art.13 Composizione, elezione e durata del Consiglio
- Art.14 Consiglieri
- Art.15 Organizzazione del Consiglio
- Art.16 Competenze del Consiglio
- Art.17 Adunanze

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art.18 Elezione e cessazione
- Art.19 Competenze
- Art.20 Vice presidente

CAPO III LA GIUNTA

- Art.21 Composizione, status, durata in carica e cessazione
- Art.19 Competenze
- Art.20 Funzionamento

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE CAPO I LA GESTIONE

- Art.24 Principi e criteri di gestione
- Art.25 Personale e Direttore

CAPO II IL SEGRETARIO E LA TECNOSTRUTTURA

- Art.26 Il Segretario
- Art.27 Consulta dei Responsabili di Servizio
- Art.28 Responsabili di Servizio
- Art.29 Incarichi di Responsabile di Servizio e contratti a tempo determinato.

CAPO III I SERVIZI

- Art.30 Gestione dei Servizi.
- Art.31 Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi.

CAPO IV IL CONTROLLO INTERNO

- Art.32 Principi generali del controllo interno.
- Art.33 Organo di revisione dei conti.
- Art.34 Controllo interno di regolarità contabile.

- Art.35 Controllo di gestione.
- Art.36 Controllo per la valutazione del personale.
- Art.37 Controllo e pubblicità degli atti monocratici.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art.38 Principi generali.
- Art.39 Accordi di programma.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

- Art.40 Associazionismo e partecipazione
- Art.41 Istanze e petizioni
- Art.42 Proposte di atti amministrativi

CAPO II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- Art.43 Accesso agli atti
- Art.44 Pubblicità degli atti e delle informazioni

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

- Art.45 Statuto
- Art.46 Regolamenti
- Art.47 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.48 Disposizioni finali